

Legge regionale 29 aprile 2005 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali.

Art. 10

(Adempimenti attuativi)

1.

(ABROGATO)

(2)

2. La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:

a) modificare l'elenco delle tipologie indicate all'allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell'inserimento nell'inventario di cui all'articolo 6;

b) ridelimitare i territori interessati all'interno dei Comuni elencati nell'allegato B;

c) apportare modifiche all'allegato C.

(1)

Note:

1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 12, lettera j), L. R. 14/2012

2 Comma 1 abrogato da art. 63, comma 1, lettera e), L. R. 29/2017